

tici dei sudditi in quanto alla religione ed ai varii culti nello stato. La chiesa non può esercitare autorità coercitiva contra i membri della società e loro diritti civili senza il beneplacito del sovrano. Il clero non può reclamare veruna immunità di amministrazione, giurisdizione o contribuzione. L'amministrazione dei beni ecclesiastici appartiene esclusivamente al governo. Gli affari di natura mista, come sono: tutti i regolamenti relativi al culto esterno; il luogo e tempo di sua celebrazione; la restrizione o soppressione delle solennità, processioni, servigi delle cappelle e cerimonie, fondazioni di corporazioni e di istituti ecclesiastici, voti, regolamenti organici dei seminarii, divisione di diocesi, decanati e parrocchie, non possono venir decise dalla potestà ecclesiastica senza il concorso dell'amministrazione civile. Vengono vietati gli uffizii di chiesa notturni, e dichiarati vuoti di effetto civile i voti canonici perpetui ed irrevocabili. Le differenti confessioni debbonsi scambievoli riguardi.

6 agosto. L'armata incaricata della spedizione contra il Tirolo e capitanata dal duca di Danzica era ripartita in cinque divisioni. Un assalto combinato spaventò i Tirolesi, che abbandonati dalle loro guide si sottomisero dovunque nel Tirolo settentrionale. Nel 15, si compì il conquisto del Tirolo e del Vorarlberg, ed ovunque gli abitanti deposero le armi e ritornarono ai lor focolari. Nuova legge sui delitti di stato; tra le definizioni di tali delitti vi si rimarcano le seguenti: « Invocar l'intervento di potenza straniera, per colui che lo invoca, a favore di una reclamazione fondata o no contra lo stato, il sovrano od i cittadini; indurre con ingannevoli insinuazioni i sudditi dello stato ad emigrare. » Questi due delitti sono puniti colla prigionia da due ad otto anni. I delitti di stato della prima classe, cioè la rivolta tendente a rovesciare il governo, il complotto con una potenza straniera colla mira di conquistare o smembrare il regno, e la violazione della persona del re, sono puniti colla pena di decollazione, preceduta da pubblica esposizione del reo con un cartello su cui le parole: *colpevole di alto tradimento*. Sulla sua tomba è eretta una colonna con iscrizione infamante, e la sua famiglia mutar deve di nome.